

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Brescia  
Seconda sezione civile

N.° 2349/10 ..... ordine  
 N.° 13497 ..... ruolo 11864/08  
 N.° 3489 ..... cronol.  
 N.° 1858/10 ..... repert.

Nel procedimento a n. 11864/08

Promosso da

~~.....~~ s.d.a., con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Amisio

attore

Contro

~~.....~~

~~.....~~, con gli avv.ti Franco Benassi e Tiziana Montagno

~~.....~~ convenuto,  
 il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Magnoli, recepite le conclusioni precisate all'udienza del 12 novembre 2009 e di seguito trascritte, sulle domande ed eccezioni ivi esplicitate ha assunto la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte attrice

*Accertata la tempestività della revoca della delegazione di pagamento comunicata da ~~.....~~ spa, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 201.602,40 oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria, dalla data della revoca al saldo; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la legittimità del diritto alla ripetizione dell'indebito, condannare la convenuta alla restituzione della somma sopra indicata e al risarcimento del danno nella misura che verrà determinata in corso di causa; in via ulteriormente subordinata, accertato l'indebito arricchimento della convenuta, condannarla ex art. 2041 c.c. alla restituzione dell'importo di 201.602,40 euro con interessi dal dovuto al saldo.*

Conclusioni di parte convenuta

*Accertarsi e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta con riferimento a tutte le domande di parte attrice. Respingere tutte le domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Condannare parte convenuta (rectus parte attrice) al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari.*

Svolgimento del processo

La società ~~Legione~~ spa conveniva in giudizio avanti al tribunale di Brescia la società ~~Montebanca 1996~~, esponendo di aver concluso con la N. ~~REB~~ srl un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile di nuova costruzione sito in ~~Della~~ (BS) in forza del quale si assumeva l'onere di provvedere al pagamento delle fatture n.1 del 10 gennaio 2007 e n.4 del 14 dicembre 2006, rispettivamente per gli importi pari a euro 93.645,60 e ad euro 107.956,80, emesse dalla ditta S. ~~Vigilio~~ ~~Costruzioni~~ di ~~Pizzanini~~ ~~Coma~~ con sede in ~~Coma~~ (BS) alla quale, con contratto 24 ottobre 2006, N. ~~REB~~ aveva affidato l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing. In data 12 gennaio 2007 a mezzo di bonifico bancario, ~~Legione~~ provvedeva al pagamento delle fatture sopraindicate e il 25 ottobre 2007 disponeva un nuovo ordine di pagamento avente ad oggetto le medesime fatture e per i medesimi importi. Il giorno stesso ~~Legione~~ contattava ~~Montebanca~~ per revocare l'ordine di pagamento con contestuale richiesta di riaccredito. La convenuta, con fax del 30 ottobre 2007, comunicava ad ~~Legione~~ l'intenzione di procedere comunque all'accredito delle somme indicate nei bonifici, valutata la correttezza di tutti i dati del destinatario. Visti gli inutili tentativi di recuperare le somme presso il sig. ~~Pizzanini~~, ~~Legione~~ concludeva chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme che la stessa aveva indebitamente accreditato al cliente con interessi legali dal fatto al saldo, e con vittoria delle spese di lite.

La convenuta, costituendosi, replicava: di non aver alcun rapporto con la società attrice avendo quest'ultima eseguito il bonifico tramite la ~~Leg~~ Bank con il sistema di *remote banking* e di essersi limitata, in qualità di semplice intermediario, ed in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente bancario, a registrare la rimessa sul conto del cliente dopo aver vagliato la correttezza dei dati formali ed aver accertato, presso il cliente medesimo, la debenza delle somme in questione. Sulla base di tali considerazioni lamentava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrale rigetto delle domande avversarie.

Depositata le memorie di rito, acquisiti atti e documenti prodotti, la causa è stata assegnata a sentenza, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12 novembre 2009, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Motivi della decisione

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda principale appare priva di fondamento, in quanto, se effettivamente il pagamento risultasse indebito e ~~Montebanca~~ avesse assunto l'incarico di delegato al pagamento nel quadro di un

rapporto di delegazione di pagamento, la domanda di parte attrice potrebbe in astratto trovare accoglimento, mentre costituisce questione di merito e non di ammissibilità della domanda quella relativa all'inquadramento, o meno, della fattispecie nell'ambito appunto della delegazione di pagamento.

\*\*\*

Al riguardo è bene premettere che la parte attrice ha ricondotto la fattispecie in esame entro la disciplina della delegazione di pagamento: "è infatti noto che", si legge nell'atto di citazione, "secondo quanto sostenuto da costante Giurisprudenza della suprema corte, l'ordine di bonifico (ossia l'incarico dato da un soggetto terzo alla banca di accreditare al cliente correntista la somma della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca (delegata), se accetta, deve eseguire in favore del correntista delegatario".

Nonché rileva il tribunale che l'ordine di bonifico, come chiaramente si evince dalla documentazione prodotta, è stato eseguito tramite ~~Intesa~~ Bank, con il sistema di *remote banking*, e che nessun "incarico" di effettuazione del pagamento è stato quindi conferito dall'attrice alla banca convenuta, la quale, invece, ha operato in qualità di intermediario o indicatario di pagamento, ai sensi dell'art. 1188 c.c. (in buona sostanza di soggetto delegato alla riscossione da parte del creditore, e perciò in rapporto soltanto con quest'ultimo).

In diritto giova sottolineare che l'indicatario si distingue dal delegatario di pagamento in quanto, mentre nella *delegatio solvendi* il delegante ordina al delegato, proprio creditore (in virtù del c.d. rapporto di provvista), di pagare al terzo delegatario, il quale riceve il pagamento nell'interesse proprio (in base al rapporto di valuta), l'indicatario, quale persona indicata dal creditore, o autorizzata dalla legge o dal giudice (Cass. 98/8927; Cass. 86/524), riceve il pagamento nell'interesse esclusivo del creditore.

Nel caso in esame, ~~Intesa~~ ha adempiuto all'obbligazione pecuniaria di cui era debitrice dando incarico alla propria banca, ~~Intesa~~ Bank, di provvedere al pagamento delle somme mediante bonifico su conto corrente del creditore acceso presso l'istituto bancario ~~Monte dei Paschi di Siena~~, pertanto, il rapporto in esame non appare, come l'ordinaria delegazione di pagamento, con struttura trilaterale, ma con struttura quadrilaterale, ove la delegazione di pagamento si chiude con la figura del creditore, e cioè del signor ~~Pizzetti~~, mentre la banca, quarto polo dell'operazione, si pone esclusivamente come ausiliario del creditore, in quanto da questi deputato a ricevere le somme a lui dovute mediante accredito sul suo

conto corrente di corrispondenza, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra banca e cliente.

Ciò premesso, occorre chiarire (il riferimento è, evidentemente, alle domande subordinate) che, essendo l'impresa individuale del sig. ~~Pizzantini~~ beneficiaria dei bonifici eseguiti da ~~Intesa~~, correttamente quest'ultima ha, prima di tutto, agito monitoriamente nei confronti del sig. ~~Pizzantini~~ al fine di ottenere la restituzione delle somme erroneamente accreditategli, rivolgendosi alla banca dell'ingiunto solo una volta constatata l'infruttuosità dei tentativi di recupero.

Per inciso, proprio perché il sig. ~~Pizzantini~~ con ogni evidenza è l'effettivo *accipiens* delle prestazioni pecuniarie eseguite da ~~Intesa~~, mentre, come s'è visto, ~~Montebelluna~~ ha soltanto ricevuto l'accredito per conto e nell'interesse del cliente, appare fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, in ordine al difetto di legittimazione passiva della stessa con riguardo alle domande, subordinate, di ripetizione dell'indebitato e di arricchimento senza giusta causa.

Quanto alla domanda principale, occorre anzitutto sottolineare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte *<allorquando la banca mandataria ha provveduto ad effettuare il richiesto bonifico, la somma oggetto dell'operazione esce dalla disponibilità del mandante - il quale non può più procedere alla revoca, stante l'avvenuta estinzione del mandato ai sensi dell'art.1722 n.1 cod.civ. - ed entra nella titolarità del destinatario, ancorchè non sia provveduto ancora alla operazione contabile di inserimento della relativa partita nel suo conto corrente.>* (Cass. 6578/1980); peraltro nella specie mandatario per il pagamento non è ~~Montebelluna~~, che ha operato quale indicataria, bensì ~~Intesa~~ Bank, come risulta dai bonifici in atti.

Poiché quindi la domanda principale, di condanna alla restituzione in forza di tempestiva revoca della delegazione di pagamento, non appare accoglibile, per le ragioni sopra esposte, mentre quelle subordinate risultano inammissibili, per difetto di legittimazione passiva della convenuta, la controversia potrebbe già per questo essere definita, per le considerazioni (a carattere formale) che precedono, col complessivo rigetto delle pretese di parte attrice.

\*\*\*

Ma a non diversa soluzione si perviene esaminando i fatti nell'ottica della configurazione della domanda attorea come rivolta all'affermazione della responsabilità civile da "contatto" della banca convenuta, per aver incautamente accreditato sul conto corrente del

proprio cliente importi non dovuti, così trascurando ogni valutazione della fondatezza o meno delle contestazioni provenienti dal solvens.

Infatti, è vero per le ragioni di cui sopra che ~~Montebank~~ non può essere qualificata come delegato al pagamento e che, inoltre, essa è tenuta per contratto, nei confronti del proprio correntista, a ricevere i versamenti a questi effettuati da terzi; -provvedendo nei tempi previsti ad eseguire gli accrediti su conto corrente; ciò tuttavia non conduce alla condivisione della tesi di parte convenuta secondo cui, in conseguenza delle considerazioni di cui sopra, "la banca non assume(rebbe) alcun ruolo attivo limitandosi a registrare la rimessa su un conto corrente- indicato dal soggetto ordinante- che appartiene al destinatario della prestazione"; infatti sulla banca, destinataria di un ordine di pagamento impartito da altro istituto bancario su un conto corrente acceso presso di essa, ricade pur sempre l'obbligo di comportarsi in conformità ai fondamentali principi di correttezza e buona fede.

In particolare, pur non essendo la banca tenuta a vagliare nel merito il contenuto di ogni singola operazione economica, pur tuttavia, a fronte di circostanze, del tutto peculiari, che possano legittimamente giustificare apprezzabili dubbi sulla legittimità dell'operazione richiesta, la banca non può limitarsi ad un esame meramente formale della situazione, mediante il solo controllo della correttezza delle coordinate indicate nell'ordine di bonifico (così come fu risposto dalla società convenuta con lettera del 30.10.2007), ma è tenuta a fornire al soggetto che con essa entra in contatto, richiedendo la revoca dell'ordine di pagamento già inoltrato, ogni possibile collaborazione, ovviamente nel rispetto dei limiti posti dal rapporto contrattuale col proprio correntista (che tuttavia non possono impedire la proposizione da parte sua nei confronti di quest'ultimo, ove ciò risulti necessario, dell'exceptio doli, volta a paralizzare l'operazione ove ne dovessero risultare conseguenze inique).

Ma veniamo alla fattispecie concreta. Dalla documentazione prodotta emerge quanto segue.

-~~Intesa~~ ha provveduto a pagare con i bonifici del 12 gennaio 2007 le fatture n.1 del 10 gennaio 2007 e n.4 del 14 dicembre 2006, emesse dall'impresa appaltatrice per i seguenti importi: 93.645,60 euro e 107.956,80 euro (doc.3,4 e 5 parte attrice);

-alla data del 25 ottobre dello stesso anno, nuovamente tramite ~~Intesa~~ Bank, ~~Intesa~~ ha disposto due ordini di bonifici di importo esattamente identico a quello dei precedenti già regolarmente accreditati sul conto corrente del sig. ~~Pizzanini~~

-lo stesso giorno e prima che ~~Montecarlo~~ procedesse all'inserimento della relativa partita sul conto corrente del cliente, ~~ing. L...~~ ha reso noto a tale banca l'erroneità dell'ordine del 25 ottobre, facendo presente che le somme non erano dovute, in quanto già corrisposte, e chiedendo l'immediato storno della somma di 201.602,40 euro;

-con lettera del 30.10.2007 (doc.7 parte attrice) ~~Montecarlo~~ ha comunicato a ~~ing. L...~~ che, risultando corretti tutti i dati del destinatario, era sua intenzione procedere all'accredito,

- infatti essa banca, interpellato il sig. ~~P...~~, ne aveva ricevuto dichiarazione, prodotta in atti, con cui lo stesso, dando atto dell'avviso ricevuto lo stesso 25 ottobre in relazione ai due bonifici disposti da ~~ing. L...~~ spa, aveva espressamente dichiarato che tali somme gli erano dovute;

Ciò posto, si può affermare in proposito che, in linea di principio, la banca, in conformità alla diligenza richiesta nell'esecuzione dell'attività creditizia a tutela dei terzi operatori economici e del corretto funzionamento del mercato, deve ritenersi obbligata, prima di procedere all'accredito sul conto corrente, ad attivarsi presso il proprio correntista in modo da ottenerne tutte le informazioni necessarie atte ad impedire l'eventuale erogazione in suo favore di somme palesemente non dovute, riservandosi, se del caso, la facoltà di paralizzare l'accredito mediante esercizio della sopra richiamata exceptio doli, astenendosi perciò dal fornire collaborazione nell'esecuzione di attività illecite o scorrette.

Nella specie è vero che la banca si è limitata a controllare la correttezza di dati formali ed ha accolto come veritiera la laconica dichiarazione del sig. ~~P...~~, senza effettuare alcun ulteriore accertamento, il che potrebbe effettivamente apparire insufficiente nella prospettiva della doverosità di una condotta prudente ed ispirata ai criteri di correttezza e buona fede, di cui sopra.

Purtuttavia non si possono trascurare le seguenti considerazioni.

- a) Anzitutto il profilo temporale. Erano infatti decorsi circa nove mesi tra il primo accredito ed il secondo, che sarebbe risultato mera duplicazione del primo. Tale rilevante periodo temporale rendeva oggettivamente incerta la verifica di siffatta duplicazione, nonostante l'esatta corrispondenza degli importi dei bonifici.
- b) In secondo luogo nei bonifici stessi non risultava esplicitata alcuna menzione delle fatture cui si riferivano, e ciò rendeva impossibile l'attribuzione dei diversi pagamenti ad una stessa obbligazione.
- c) In terzo luogo non risulta che la banca avesse, o potesse avere, conoscenza del rapporto contrattuale, in relazione al quale sarebbe sorto il credito che si andava ad estinguere con i

predetti pagamenti a mezzo bonifico, né risulta che la stessa avesse avuto accesso alla documentazione contabile dell'azienda cliente ed in particolare che avesse potuto esaminare le fatture (tra cui quelle per esecuzione di lavori di cui all'atto di citazione) e le eventuali corrispondenti ricevute bancarie.

Perciò, la banca delegata alla riscossione avrebbe potuto soltanto avanzare nei confronti del proprio cliente, correntista, un mero sospetto circa il carattere indebito del secondo accredito, senza tuttavia che di tale carattere potesse far valere un tal grado di verosimiglianza da giustificare l'eventuale sospensione dell'operazione in virtù di *exceptio doli*.

Ciò posto, anche fatta applicazione dei criteri di buona fede e correttezza, così come sopra intesi, non può addebitarsi in concreto alla condotta della convenuta il pregiudizio derivato all'attrice dalla reiterazione indebita dei bonifici, non potendosi ritenere esigibile dalla banca la sospensione dell'accredito a favore del proprio correntista in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio dell'*exceptio doli*, così come sopra intesa.

Di qui l'affermazione dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità civile a carico della società convenuta, con conseguente rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.


La particolarità della situazione, così come sopra rappresentata, rende ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, per giusti motivi, ex art.92 cpc.

**P.O.M.**

Il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, respinge le domande di parte attrice; compensa le spese di lite.

Brescia, 30 giugno 2010

Il giudice  
Giuseppe Magnoli



Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Chiara Desenzani magistrato ordinario in tirocinio.

**IL CANCELLIERE CI**  
Dott. Lufranco *Montiglio Chiesa*

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
IL 11.5 LUG. 2010  
Il Cancelliere CI  
Dott. Lufranco *Montiglio Chiesa*